

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione: è nullità insanabile**

*Nelle controversie soggette al rito del lavoro l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 28.11.2014, n. 25305**

...omissis...

1. La Corte di merito, ha rilevato che in primo grado era stata disposta dal giudice la conversione del rito da ordinario a locatizio; che l'appello era stato proposto con citazione ordinaria e non con ricorso; che, secondo la giurisprudenza costante, la nullità della forma della citazione è esclusa se l'atto di citazione è stato depositato nei termini previsti per il deposito del ricorso (trenta giorni dalla notificazione della sentenza); che nella specie l'appello - seppure nella forma della citazione - era stato notificato tempestivamente, ma era stato depositato (mediante iscrizione a ruolo) dopo la scadenza di detto termine. Quindi, ha concluso per l'inammissibilità per tardività, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

2. Con il primo motivo, nel dedurre la violazione degli artt. 156, 429 e 437 c.p.c., si sostiene la nullità insanabile della sentenza impugnata, con conseguente cassazione della stessa e rinvio al giudice di merito, per non essere stata decisa il giorno dell'udienza di discussione e con lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c. , nonostante si trattasse di causa con il rito locatizio, essendo stata la controversia decisa invece con il rito ordinario nella camera di consiglio del 20 luglio 2012, in esito all'udienza del 3 luglio precedente, con deposito il successivo 8 agosto.

2.1. Il motivo va accolto sulla base del principio consolidato affermato dalla giurisprudenza di legittimità - ed applicabile nella specie essendo stata la sentenza decisa con il rito ordinario - secondo il quale "Nelle controversie soggette al rito del lavoro l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c. , la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione, dovendosi ritenere, ove l'omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d'appello, che la Corte di cassazione, qualora la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, debba limitare la pronuncia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al primo giudice senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli artt. 353 e 354 c.p.c. ., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado (Cass. 8 giugno 2009, n. 13165<sup>1</sup>).

3. Resta assorbito il secondo motivo, posto come alternativo al primo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 325 e 426 cod. proc. civ. e del principio del giusto processo ex art. 111 cost..

4. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, alla quale competerà pronunciarsi anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo ricorso, dichiarato assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

---

<sup>1</sup> La massima ufficiale così recita: *nel rito del lavoro, l'attestazione della lettura del dispositivo all'udienza di discussione della causa deve risultare dal verbale di udienza, senza che assuma rilievo che, nella narrativa della sentenza, il collegio abbia dato atto del compimento di tale incombenza, dovendosi escludere - a differenza di quanto stabilito dall'art. 126 c.p.c. per il cancelliere, al quale sono richieste specifiche attestazioni nella redazione del verbale di udienza - che l'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nel prevedere, tra i contenuti necessari della sentenza, una "concisa esposizione dello svolgimento del processo", attribuisca al giudice un particolare potere certificativo.*